




COMUNE DI PIANCOGNO
PROVINCIA DI BRESCIA




Altopiano del Sole
Borno-Lozio-Malegno-Ossimo-Piancogno

REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

*Approvato con delibera di c.c. n. 3 in data 26.01.2007
Modificato con delibera di c.c. n.55 in data 21.12.2011
Modificato con delibera di c.c. n. 5 in data 03.02.2012
Modificato con delibera di c.c. n. 27 in data 05.07.2013*



COMUNE DI PIANCOGNO
PROVINCIA DI BRESCIA



Altopiano del Sole
Borno-Lozio-Malegno-Ossimo-Piancogno

INDICE

Articolo 1 - istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef

Articolo 2 - determinazione dell'aliquota

Articolo 3 - esenzioni

Articolo 4 - soggetto attivo

Articolo 5 – soggetto passivo

Articolo 6 - versamento dell'addizionale IRPEF

Articolo 7 - disposizioni finali



COMUNE DI PIANCOGNO
PROVINCIA DI BRESCIA



Altopiano del Sole
Borno-Lozio-Malegno-Ossimo-Piancogno

Articolo 1 – Istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF.

1. Il Comune ha istituito, dall’anno 2000 l’addizionale comunale all’IRPEF, così come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall’articolo 1 commi 142 e 143 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l’esercizio 2007) e dalle disposizioni impartite dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011;
2. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell’aliquota dell’addizionale sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 2 – Determinazione dell’aliquota.

1. L’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
2. L’aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di deliberazione è confermata l’aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell’Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
4. A decorrere dall’anno 2013 l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef è stabilita nella misura dello 0,7%.



COMUNE DI PIANCOGNO
PROVINCIA DI BRESCIA



Altopiano del Sole
Borno-Lozio-Malegno-Ossimo-Piancogno

Articolo 3 – Esenzioni

1. Nel rispetto degli equilibri di Bilancio, il Comune può prevedere soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'addizionale comunale all'Irpef non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 15.000,00;
3. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 2, comma 4, al reddito imponibile complessivo.

Articolo 4 – Soggetto attivo.

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Piancogno dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

Articolo 5 – Soggetto passivo.

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 2, comma 4, al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
2. Valgono i criteri e le modalità di calcolo stabiliti dall'art. 1 del citato D. Lgs. N 360/1998; L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 6 – Versamento dell'addizionale Irpef.

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e dall'art. 1, comma 143, della Legge 27.12.2006, n. 296.

Articolo 7 – Disposizioni finali.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.



COMUNE DI PIANCOGNO
PROVINCIA DI BRESCIA



Altopiano del Sole
Borno-Lozio-Malegno-Ossimo-Piancogno
